

Numero
3627

aa

1

Bellinzona
10 luglio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Omar Balli
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 46.24 del 22 aprile 2024 ErreDiPi domiciliata presso il Liceo di Bellinzona. Tutto ok??

Signori deputati,

l'atto parlamentare si riferisce al domicilio dell'associazione senza scopo di lucro "ErreDiPi – Rete per la Difesa delle Pensioni" e al presunto utilizzo da parte della stessa di spazi presso il Liceo cantonale di Bellinzona. Nel merito delle domande poste si risponde come segue:

1. L'associazione ErreDiPi ha la Sede presso il Liceo di Bellinzona? Se, sì: il Consiglio di Stato ne era a conoscenza? È stata chiesta un'autorizzazione? Chi l'ha concessa? La concessione è gratuita? È regolare quanto precede? Il Consiglio di Stato intende intervenire (si chiede di indicare le modalità e la tempistica)?

La sede dell'associazione ErreDiPi, in accordo agli statuti della stessa (art. 1), è posta presso il domicilio del proprio presidente, dunque non presso il Liceo cantonale di Bellinzona.

2. L'Associazione ha beneficiato e/o beneficia di spazi o altro da parte del Liceo di Bellinzona (si chiede di dettagliare cosa, con che frequenza, se il Liceo ha dovuto assumersi dei costi e se il tutto era gratuito)? È regolare quanto precede? Il Consiglio di Stato intende intervenire (si chiede di indicare le modalità e la tempistica)? Ci sono altre Associazioni che hanno la Sede al Liceo di Bellinzona e/o beneficiano di spazi o altro con le stesse modalità di ErreDiPi? Quante e in quale campo sono attive?

A conoscenza del Consiglio di Stato una persona affiliata ad Erre DiPi, esercitando i suoi diritti previsti all'art. 52 LORD e nelle modalità definite dalla legge e dal Regolamento (cfr. art. 32 RDSt) ha utilizzato gli spazi in alcune occasioni. L'utilizzo degli spazi è avvenuto in accordo alla facoltà concessa dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) all'art. 52 cpv. 2 "È ammessa l'esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio"

Visto che le condizioni formulate dalla LORD all'art. 52 cpv. 2 sono state rispettate – compatibilità con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze di servizio – non si rilevano irregolarità in tal senso.

Al di fuori della fattispecie appena menzionata, l'utilizzo da parte di associazioni degli spazi scolastici è disciplinata da apposite convenzioni in accordo alle disposizioni del Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009, che stabilisce tra l'altro chi è soggetto al pagamento di una tassa di utilizzo e il suo ammontare. Attualmente, presso il Liceo cantonale di Bellinzona non è in essere nessuna convenzione con associazioni o enti. A conoscenza del Consiglio di Stato non vi sono inoltre associazioni che vi hanno la sede e/o beneficiano di spazi o altro.

3. Se per contro, si trattasse di un'iniziativa singola del portavoce dell'Associazione, chiediamo al Consiglio di Stato: il portavoce risulta domiciliato presso il Liceo di Bellinzona? Era impossibilitato ad indicare un altro recapito? Perché? Ha chiesto un'autorizzazione per avere come recapito il Liceo di Bellinzona? Chi l'ha concessa? Il Consiglio di Stato ne era a conoscenza? Il Portavoce ha beneficiato e/o beneficia di spazi o altro da parte del Liceo di Bellinzona (si chiede di dettagliare cosa, con che frequenza, se il Liceo ha dovuto assumersi dei costi e se il tutto era gratuito)? Il tutto è opportuno? Risulta compatibile con lo svolgimento della sua attività lavorativa? Il Consiglio di Stato intende intervenire (si chiede di indicare le modalità e la tempistica)?

Il Consiglio di Stato ha preso atto del fatto che alcune lettere inviate da ErreDiPi dal portavoce, anche allo stesso Governo, indicavano come recapito "presso" il Liceo di Bellinzona. In generale, si rileva che tale riferimento non richiede formalmente un'autorizzazione, ma è inopportuno, in particolare se adottato sistematicamente e da un'associazione, perché conduce a identificare e ricondurre erroneamente la sede della stessa con uno stabile di proprietà dello Stato – come dimostrato dalla presente interrogazione. Il Consiglio di Stato provvederà pertanto a segnalare ErreDiPi quanto sopra, chiedendo che quanto accaduto non si ripeta in futuro.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri